- situazione patrimoniale aggiornata a non più di due mesi prima della data della riunione (tale situazione può essere sostituita dal bilancio consuntivo solo se la riunione avviene entro il 30.06 dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio è relativo);
- progetto di fusione per incorporazione delle Associazioni Provinciali Allevatori (indicare la denominazione di ciascuna APA) in ARA ...
- AII'OdG dell'Ass. dell'ARA, che non potrà svolgersi prima di 15 gg. dal CD dell'ARA, dovranno essere posti sicuramente i seguenti argomenti:
- approvazione progetto di fusione per incorporazione progetto di fusione per incorporazione Provinciale Allevatori di ... dell'Associazione Provinciale
- Allevatori di .., etc...

 NB: il progetto di fusione reca in allegato la situazione patrimoniale dell'ARA, che non può essere antecedente a più di 4 mesi dalla data della assemblea (se pertanto la situazione patrimoniale sulla base della quale il CD dell'ARA ha approvato il progetto di fusione è superata, è necessario far approvare dal CD una nuova situazione patrimoniale);
- Nella stessa Assemblea, verrà conferito mandato al Presidente dell'ARA a perfezionare l'atto di fusione, con efficacia dalle ore 24,00 del 31.12.2009.
- L'Assemblea avviene alla presenza del notaio "locale". Delibera la fusione con il voto favorevole di ¾ degli associati.

5. Perfezionamento dell'atto di fusione:

- Tale atto non può avere luogo prima di 30 gg. dall'ultima assemblea che ha deliberato la fusione;
- Nell'atto si può prevedere la decorrenza dell'efficacia della fusione dalle ore 24,00 del 31.12.2009;
- Avviene a Roma, con il notaio "unico", che stipulerà tali atti per tutte le Associazioni.

Riorganizzazione Sistema Allevatori - percorso

1. Trasformazione dell'attuale ARA di II grado in ARA di I grado:

- delibera di CD ARA per la modifica dello statuto dell'ARA, da associazione di II grado a associazione di I grado;
- entro il 30.05.2009, delibera di Assemblea dell'ARA per approvazione delle modifiche statutarie proposte dal CD. L'Assemblea avviene alla presenza del notajo "locale".
- omologa da parte della Regione del nuovo statuto dell'ARA:
 - il provvedimento di omologa è emesso nei 120 gg. successivi al deposito della delibera di assemblea;
 - è in ogni caso necessario, prima della delibera di assemblea, far visionare ai competenti uffici della regione lo statuto prima della sua approvazione in assemblea, sia al fine di ottenere un benestare di massima alle modifiche da apportare, sia di conoscere in anticipo (e preparare per tempo) la documentazione – oltre al verbale di assemblea – che deve essere depositata in regione.
- 2. Nelle more del provvedimento di omologa delle modifiche statutarie dell'ARA da parte della regione, approvazione del progetto di fusione da parte dei CD dell'ARA e delle APA:
 - all'OdG del CD delle APA/ARA dovranno essere posti sicuramente i seguenti argomenti:
 - situazione patrimoniale aggiornata a non più di due mesi prima della data della riunione (tale situazione può essere sostituita dal bilancio consuntivo solo se la riunione avviene entro il 30.06 dell'esercizio successivo a quello cui il bilancio è relativo);
 - progetto di fusione per incorporazione dell'APA ... in ARA ..
- 3. A seguito del provvedimento di omologa delle modifiche statutarie dell'ARA da parte della regione, approvazione del progetto di fusione da parte delle assemblee delle APA:
 - All'OdG dell'Assemblea dell'APA (che in ogni caso non può svolgersi prima di 15 gg. dal Comitato Direttivo dell'APA), dovrà essere posto il seguente punto:
 - approvazione progetto di fusione per incorporazione in ARA

 NB: il progetto di fusione reca in allegato la situazione patrimoniale dell'APA, che non può essere antecedente a più di 4 mesi dalla data della assemblea (se pertanto la situazione patrimoniale sulla base della quale il CD dell'APA ha approvato il progetto di fusione è superata, è necessario far approvare dal CD una nuova situazione patrimoniale);
 - Nella stessa Assemblea, verrà conferito mandato al Presidente dell'APA a perfezionare l'atto di fusione, con efficacia dalle ore 24,00 del 31.12.2009;
 - L'Assemblea avviene alla presenza del notaio "locale". Delibera la fusione con il voto favorevole di ¾ degli associati.
- 4. Approvazione progetto di fusione da parte dell'ARA di I grado:

tale approvazione avviene dopo l'omologa da parte della Regione delle modifiche statutarie dell'ARA è può essere "contestuale" all'approvazione dei progetti di fusione da parte delle assemblee delle singole APA.

 All'OdG del CD dell'ARA dovranno essere posti sicuramente i seguenti argomenti:

